

N. 836

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETERLINI, PINZGER e COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008

Misure per favorire le adozioni nazionali e internazionali e modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di differenza di età tra adottante e adottato

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge contiene misure per favorire le adozioni nazionali e internazionali e modifica il comma 3 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, che disciplina appunto l'adozione nazionale e internazionale, intervenendo sulla norma che regola la differenza di età tra adottante e adottato.

Il disegno di legge si propone di raggiungere un duplice scopo. Il primo consiste nell'innalzamento del limite di età da quarantacinque a cinquanta anni. La questione del limite di età nelle adozioni nazionali e internazionali, peraltro, è stata già oggetto di modifica con l'innalzamento del limite da quaranta a quarantacinque anni operato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, con la quale il legislatore ha voluto adeguare anche l'istituto dell'adozione ad un fenomeno sociale che negli ultimi anni si è andato diffondendo e che ha visto sempre più coppie spostare «in avanti» l'età del primo figlio. Si rendeva necessario, infatti, conformare anche la scelta della genitorialità legata all'adozione una trasformazione già in atto nella società, dovuta all'aumento dell'aspettativa di vita (raddoppiata rispetto al XIX secolo e continuamente in aumento - più 2,5 anni ogni dieci), alla frequente posticipazione dei matrimoni per lo studio e per conciliare meglio lavoro e famiglia, alla costituzione di nuove famiglie dopo i divorzi. Tutte queste ragioni rendono ormai superata la prescritta differenza di età tra gli adottanti e l'adottato.

Il secondo motivo è dato dalla formulazione poco chiara del comma 6 dell'articolo 6, della citata legge n. 184 del 1983 che consente la deroga al limite di età fissato a quarantacinque anni (con la modifica introdotta dalla presente proposta cinquanta

anni) nel caso in cui uno dei due coniugi abbia un'età superiore di non più di dieci anni rispetto a quella stabilita. La norma, così formulata, ha indotto i tribunali per i minorenni ad interpretazioni non sempre univoche. Pertanto, con il riferimento al coniuge più giovane d'età si risolve anche il problema dell'interpretazione da parte degli uffici giudiziari minorili.

La stessa Corte costituzionale, del resto, si è più volte pronunciata sull'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 in tema di differenza di età tra adottante ed adottato, segnalando quanto i bisogni dei minori e la necessità di dare a questi una famiglia sia prioritario rispetto a regole, quale la differenza di età, che talvolta possono essere derogate se dalla mancata adozione derivi un danno grave per il minore. Così la Corte è intervenuta sull'incostituzionalità del citato articolo 6 una prima volta nel 1992, – sentenza n. 148 del 1º aprile 1992 - dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo in oggetto laddove non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, nel caso in cui per uno di essi l'età degli adottanti superasse di più di quarant'anni l'età dell'adottato e dalla separazione fosse derivato per i minori un danno grave; una seconda volta nel 1996 – sentenza n. 303 del 24 luglio 1996 – disponendo che nel caso in cui la differenza di età di uno solo degli adottanti superi il limite di quarant'anni il giudice, se dalla mancata adozione derivi un danno grave per il minore, deve disporre comunque l'adozione; una terza volta nel 1998 - sentenza n. 348 del 9 ottobre 1998 - ed un'ultima volta nel 1999, - sentenza n. 283 del 9 luglio 1999 - sempre in tema di superamento dei limiti di età per uno solo degli adottanti.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. La differenza minima di età fra l'adottando e il più giovane degli adottanti non può essere inferiore ad anni diciotto. La differenza massima di età non può superare i cinquanta anni per il coniuge più giovane di età.».